

Montecitorio ha approvato le correzioni che cancellano il carcere per il reato a mezzo stampa

Diffamazione, sì della Camera

Nei casi più gravi previste multe fino a 10mila euro - Detenzione abrogata anche per l'ingiuria

ROMA ■ Primo giro di boa per le nuove regole sulla diffamazione a mezzo stampa, che cancellano il carcere per i giornalisti. Con il voto di ieri, il testo ha completato l'iter alla Camera ed è pronto per l'esame del Senato. Il provvedimento ha trovato sostegno trasversale, incassando 330 sì, 6 no e 20 astenuti (fra cui Rifondazione comunista). Spariscono le pene detentive, dunque, mentre le multe sono state inasprite proprio durante l'esame della Camera.

Per la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, il disegno di legge prevede la multa da 5 a 10mila euro. La diffamazione semplice (sempre a mezzo stampa) è invece punita con la multa da 3 a 8mila euro. La condanna può essere evitata con la pubblicazione della rettifica. Mentre nel caso di recidivi scatta anche la sospensione dalla professione di giornalista per un periodo che va da uno a sei mesi.

Il risarcimento per diffamazione a mezzo stampa non può superare 30mila euro quando il danno non è quantificabile e il giudice lo liquida in via equitativa. L'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione.

I contenuti

Le principali disposizioni del disegno di legge sulla diffamazione, approvato ieri dalla Camera



■ **Niente carcere.** La diffamazione a mezzo stampa non sarà più punita con il carcere. Oggi si rischiano da 6 mesi a 3 anni per la diffamazione semplice e da 1 a 6 anni per l'attribuzione di fatti determinati

■ **Diffamazione semplice.** È prevista la multa da 1.500 a 6.000 euro per chi offende qualcuno comunicando con più persone. Se la diffamazione avviene a mezzo stampa o con altre forme di pubblicità o in atto pubblico, la multa va da 3.000 a 8.000 euro



■ **Ingiuria.** Per l'ingiuria il disegno di legge prevede una multa di 5mila euro. Attualmente, il Codice penale arriva a infliggere oltre un anno di detenzione nei casi più gravi

■ **Internet.** Le norme sulla stampa (legge 47/1948) sono estese ai siti internet

■ **Libri e rettifica.** Se la diffamazione è contenuta in una pubblicazione non periodica, l'autore dovrà pubblicare la rettifica, a sue spese, su due quotidiani a tiratura nazionale, indicati dalla persona offesa, entro sette giorni dalla richiesta da parte di quest'ultima

■ **Il risarcimento.** Quando il giudice decide in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può superare 30mila euro. Il vincolo non opera se l'imputato è già stato condannato in via definitiva per aver diffamato la stessa parte offesa

Inoltre, le vecchie condanne alla reclusione ancora del tutto o in parte non eseguite (al momento dell'entrata in vigore della legge in corso di approvazione) saranno sostituite con multe.

Il carcere sparisce anche per l'ingiuria, punita dal disegno di legge con 5mila euro di multa, aumentabile in casi particolarmente gravi.

Soddisfatto il relatore, Isabella Bertolini (Fi): «La legge assicura la libertà di stampa, garantendo l'onorabilità delle persone. È una riforma buona, moderna e giusta, attesa da tempo. Un altro passo sul percorso delle riforme che, questa volta, ha visto il confronto costruttivo con l'opposizione».

Sulla stessa linea Paolo Bonaiuti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all'editoria: «È un provvedimento liberale, che — dice — cancella il carcere per i giornalisti, sostenuto fortemente dal governo, con il contributo dell'opposizione».

Per Giuseppe Giulietti e Giuseppe Caldarola (Ds), il testo «libera i cronisti dalle forme più aggressive di intimidazione e consegna ai cittadini un diritto alla rettifica pieno e completo». Tuttavia il provvedimento potrà essere migliorato al Senato. Ma per Giuliano Pisapia (Prc) si è persa un'occasione per arrivare a una riforma seria e complessiva.

Anche secondo Paolo Serventi Longhi, segretario della Fnsi, è stato fatto «un passo avanti, ma servono correzioni al Senato». «In particolare, preoccupa — dice — che sia affidata al giudice la responsabilità di comminare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dalla professione giornalistica». Dello stesso tenore le perplessità dell'ordine dei giornalisti.

Il termine parte dall'accettazione del testamento

Recupero eredità, prescrizione lunga

Nel caso di disposizioni testamentarie che ledono il diritto di legittima eredità, il termine di prescrizione dell'azione di recupero ("riduzione") parte da quando il beneficiario (il "chiamato") accetta l'eredità; se, invece, la lesione della "legittima" avviene a causa di una donazione, la prescrizione decorre dalla data di apertura della successione. È quanto stabilito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 20644/04 del 25 ottobre (e di prossima pubblicazione su «Guida al Diritto»).

e 15 giugno 1999 n. 5920, invece, la Corte aveva stabilito che la prescrizione parte dal giorno di pubblicazione del testamento (poiché solo in tale momento nascerebbe, in capo ai legittimi eredi, una presunzione di conoscenza delle disposizioni).

Il nuovo percorso della Cassazione. Nessuna delle precedenti tesi viene accolta dalle Sezioni unite, in quanto nella sentenza n. 20644 si sottolinea come, perché ci sia lesione della legittima, occorre non solo che il testamento sia pubblicato (a questo stadio la lesione è infatti solo potenziale), ma anche che il beneficiario accetti l'eredità: è infatti solo a questo punto che l'erede legittimo, leso nelle sue ragioni, acquisisce il diritto di esercitare l'azione di recupero (la "riduzione").

La pubblicazione del testamento può essere ricollegata, ai sensi dell'articolo 475 del Codice civile, l'accettazione dell'eredità (e, correlativamente, la decorrenza del termine di prescrizione per l'esperimento dell'azione di riduzione) solo ove il chiamato assuma espressamente nel relativo verbale la qualità di erede.

Va, poi, aggiunto che la pubblicazione serve a dare legale esecuzione al testamento olografo, ma nulla esclude che il chiamato in base a esso abbia compiuto in precedenza atti idonei a comportare l'accettazione dell'eredità e quindi la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di riduzione.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso principale, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere fatto decorrere il termine per la prescrizione dell'azione di riduzione dalla data di pubblicazione del testamento olografo, va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità, che si atterrà al seguente principio di diritto: «Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittimità».

(Sezioni unite civili, n. 20644 del 25 ottobre 2004)

I contrasti tra le sezioni. L'intervento delle Sezioni unite si è reso necessario in seguito alle divergenze intercorse, in passato, tra le sezioni semplici sull'individuazione del giorno di decorrenza della prescrizione per l'azione di riduzione. Nelle sentenze 7 maggio 1987 n. 4230 e 25 novembre 1997 n. 11809, la Cassazione aveva infatti deciso che quel termine decorresse dal giorno di apertura della successione, senza che avesse rilievo il momento in cui l'erede legittimo scopre il testamento lesivo del proprio diritto.

Nelle sentenze 17 gennaio 1970 n. 99

l'azione di "riduzione" delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, bisogna controllare il comportamento del "chiamato", il quale si considera aver accettato se, in alternativa:

■ compie un atto di accettazione esplicita dell'eredità;

■ esegue azioni (ad esempio, la vendita di un bene ereditario) che presuppongono la sua volontà di accettare e che non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede;

■ rimane per oltre tre mesi nel possesso dei beni dell'eredità.

In queste ipotesi, per individuare il termine di decorrenza della prescrizione per le disposizioni testamentarie lesive della legittima, bisogna controllare il comportamento del "chiamato", il quale si considera aver accettato se, in alternativa:

ANGELO BUSANI

Il Csm fa partire la formazione per la magistratura onoraria

ROMA ■ Parte la formazione per la magistratura onoraria. Il Csm, dopo una serrata di due giorni con i rappresentanti dei singoli distretti giudiziari, ha rotto gli indugi e deciso di fare partire il progetto per rafforzare la preparazione di giudici di pace, giudici onorari di tribunale, viceprocuratori onorari. Un impegno che al Consiglio costerà 310.000 euro in un anno, da destinare sia all'individuazione di strutture sia al finanziamento delle iniziative di formazione.

L'iniziativa del Csm, che per una volta vede concordi giudici togati e onorari, punta a rendere meno sporadica l'attività di preparazione dedicata a figure che si avviano a rivestire un ruolo sempre più importante nell'ammini-

strazione della giustizia con competenze sempre maggiori (e in questa direzione vanno anche tutti i progetti di riforma della procedura civile). Quest'anno, per esempio, il Consiglio è riuscito a organizzare una sola iniziativa, che oltretutto ha dovuto fare i conti con naturali difficoltà di spostamento, a livello centrale e per i soli viceprocuratori onorari. L'anno scorso l'unico progetto aveva coinvolto i giudici di pace, ma anche questi in numero limitato e per un periodo assai circoscritto.

Per rimediare a questa situazione, considerata generalmente insoddisfacente, il Consiglio ha deciso di puntare sul decentramento. Ogni distretto giudiziario sarà chiamato a fare da sé, definendo di dedicare uno spazio alle nuove competenze penali attribuite di recente ai giudici di pace dal ministero della Giustizia in materia di immigrazione. Per il resto, spazi alle specificità locali, con un Veneto che viene segnalato come più attento al diritto civile e alle cause per risarcimento e un Meridione dove ci si aspetta che sarà la microcriminalità a tenere banco.

A decidere saranno insieme magistrati e avvocati delle singole sedi giudiziarie, senza vincoli particolari, ma potendo contare su un limitato budget, variabile da località a località, a disposizione.

Fra un anno il Consiglio farà il punto della situazione e verificherà gli eventuali correttivi. Intanto, però, il tentativo dovrebbe restituire organicità a una preparazione che sinora tra (poche) iniziative in sede centrale e (qualche) progetto promosso in sede locale lasciava un po' a desiderare. E che i giudici onorari erano i primi a invocare, anche come semplice segnale di attenzione da parte del Csm e come elemento importante per la costruzione di un "comune sentire" che facesse avvertire la magistratura onoraria come appartenente a pieno titolo della giurisdizione.

G.N.E.

INTERVENTO

L'Oua rilancia la sfida dei «nuovi» diritti

DI MICHELINA GRILLO*
S in dagli anni '80 l'avvocatura ha preso coscienza dei limiti della rappresentanza istituzionale nella dialettica dei rapporti con i poteri: decideva quindi, dieci anni fa, di dar vita ad un soggetto di rappresentanza politica che potesse intervenire in tale dialettica superando quei limiti, realizzando così un modello dualistico analogo a quello già adottato dai magistrati. Dalla sua nascita, l'Organismo unitario ha operato costantemente per la definizione di una strategia unitaria, esprimendo il punto di vista autonomo dell'avvocatura italiana sulle prospettive della professione, sulle funzioni e il ruolo della giurisdizione, sulla tutela dei diritti.

Ha così inaugurato una stagione di rapporti particolarmente produttivi, consentendo all'avvocatura di esprimersi sui grandi problemi e di interloquire con strumenti non più basati nella semplice protesta individuale o di circoscritti gruppi. Quei padri fondatori però, avevano di fronte un contesto socioeconomico nazionale e domestico, un ordine di valori e principi giuridici tendenzialmente sistematico e omogeneo, modelli professionali consolidati da una tradizione giuridica centenaria. Con il giudice al centro dei conflitti la massima aspirazione è un processo giusto, tra parti eguali e in tempi

soltanto la giustizia criminale maggiore e poche altre delicate materie ritenute di rilevante interesse pubblico e consegnate alla gestione degli altri conflitti a giudici non professionali e alla dialettica metagiudiziale tra organismi collettivi, magari attraverso la mediazione di un'autorità cosiddetta indipendente. Ma allora questo modello bisogna individuare e dichiararlo, coscienti del mutamento sostanziale che tale prospettiva comporta nell'ordinamento. La responsabilità di questa scelta spetta alla politica, che si è sin qui rivelata insufficiente non solo e non tanto nelle soluzioni, quanto nella percezione della complessità dei problemi: gli ordinamenti, come tutte le singole norme, necessitano di una ratio, perciò riforme, anche epocali, non hanno senso né efficacia se non è chiaro il fine ultimo.

In questo contesto qual è il ruolo dell'avvocato? Come soggetto necessario della giurisdizione? Un po' riduttivo, se la giurisdizione declina e si ritira. Come garante dei diritti individuali? Allora in ogni sede in cui si confrontano diritti deve esserci la garanzia del contraddittorio e della difesa tecnica. In quest'ottica si comprendono più facilmente e senza le abituali strumentalizzazioni richieste come la riserva di consulenza o la presenza nei percorsi e nelle strutture alternativi alla giurisdizione: non già forma di protezionismo della categoria, ma doveroso adeguamento della protezione dei diritti al mutato contesto. Presentare con lo stesso nome servizi e professionalità diversi non significa più concorrenza, ma pubblicità ingannevole.

Per questo, e non da oggi, l'avvocatura chiede un confronto a 360°, una conferenza nazionale sulla giustizia, momento alto di analisi e di elaborazione condivisa, che individui e suggerisca i modelli di tutela e poi, a cascata, definisca quelli procedurali e quindi l'organizzazione e la distribuzione dei mezzi per realizzarli. Il tutto nel confronto dialettico tra la politica e tutti gli operatori del settore. Il che non vuol dire che l'avvocatura non debba anche riflettere su se stessa e costruire un modello di professione adatto ad affrontare gli spazi che reclama, i quali se sono pur sempre in funzione del sistema di tutela dei diritti che si vuol dare al contesto nazionale, debbono oggi inoltre saper affrontare e confrontarsi con un mercato transnazionale e globalizzato. Così come si affermava testualmente nella convocazione del Congresso straordinario forense di Venezia del 1994, ancora oggi si può sostenere che: «Occorre che sia ben presente a tutti che il tempo delle incertezze e delle perplessità, per non dire delle dotte accademie, è ormai definitivamente consumato: è ormai soltanto tempo di agire, con decisioni coraggiose e innovative».

*Presidente Organismo unitario dell'avvocatura

Le priorità dell'Organismo unitario a 10 anni dalla nascita

SCENARI IMMOBILIARI
IL TUO FUTURE INVESTMENT STRATEGY

Presenta l'andamento corso full immersion della durata di tre giorni, studiato per chi lavora nel settore immobiliare.

COME VALUTARE UN GRANDE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Roma, 8-9-10 novembre
Milano, 17-18-19 novembre

Programma del corso

- scenari di mercato e introduzione alla stima degli immobili
- full due diligence: contenuti, tempistiche e costi
- criteri di valutazione, i metodi tradizionali e l'approccio finanziario (discounted cash flow, analisi del rischio)
- prassi di mercato e metodologie internazionalmente riconosciute (i.e. Red Book)
- ruolo e attività degli esperti valutatori indipendenti
- novità fiscali di bilancio: introduzione al "fair value"
- il processo valutativo nei fondi immobiliari pubblici e privati
- la valutazione delle aree edificabili e degli immobili a destinazione speciale.

Per informazioni ed iscrizioni:
Tel. 02.33740705 e-mail: corsi@scenari-immobiliari.it

MUSTAD
TECNOLOGIA DELLE VITI

MUSTAD S.p.A.
Balangero/Pinerolo (TO)
Tel. 0123.346625
www.mustad.it
e-mail: mustad@mustad.it

FABBRICATE IN ITALIA

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

DIREZIONE GENERALE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02.3022.1/3837/3807
Fax 02.30223214
E-MAIL: direzionegeneralesystem@sole24ore.com

Onoranze Funerari
Servizio 24 ore su 24

Centro del Funerale
MILANO 1977 - 2013

02.66.501.584

CARLO PIGNATELLI CLASSICO
www.carlospignatelli.com